



COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione **n. 14**
del Consiglio comunale

Adunanza di Prima convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2022: esame ed approvazione.

L'anno **DUEMILAVENTITRÉ**, il giorno **SETTE** del mese di **GIUGNO** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Presenti i Signori:

Maestri Attilio	Sindaco
Baldracchi Luigi	Consigliere
Boldrini Celestino	Consigliere
Bugna Luciano	Consigliere
Cosi Costantino	Consigliere
Dras Monica	Consigliere
Franceschetti Paolo	Consigliere
Gnosini Bruno	Consigliere
Maestri Mafalda	Consigliere
Maestri Marcella	Consigliere
Pesenti Francesca	Consigliere
Rota Sergio	Consigliere
Vianello Enrico	Consigliere

Assenti i Signori:

//

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Elsa Masè.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Maestri Attilio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza ed invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”*.

Richiamato il comma 7 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che: *“Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo”*.

Richiamato l'articolo 227, comma 2 del D.Lgs 267/2000 e l'art. 18, comma 1 lett b) del D.Lgs. 118/2011 i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Ricordato che l'articolo 13 ter della Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 “Norme in materia di finanza locale” stabilisce che gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento.

Rilevato che il rendiconto relativo all'esercizio 2022, per gli enti locali della Provincia Autonoma di Trento, deve essere redatto in base agli schemi di cui all'allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato.

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 di data 07.03.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, il bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011) e la nota integrativa;
- con deliberazione n. 15 di data 25.07.2022 il Consiglio Comunale ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e i.; tale provvedimento è allegato al rendiconto dell'esercizio relativo;
- nel corso dell'esercizio si è provveduto ad apportare agli stanziamenti inizialmente definiti variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché storni o prelievi dal fondo di riserva garantendo comunque e sempre gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 7 di data 30.06.2022.

Dato atto che il tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.lgs. 267/2000, in relazione al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell'Ente ad

opera del Servizio finanziario come risulta dalla determinazione n. 18 dd 13.02.2023, del Responsabile del medesimo Servizio.

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto alla parificazione del conto dell'economista comunale e dei conti degli agenti contabili, interni ed esterni all'ente, dell'esercizio finanziario 2022 con le scritture contabili dell'Ente, rispettivamente con determinazioni n. 19 e 20 di data 13.02.2023 e n. 22 di data 15.02.2023.

Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 03.04.2023 si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti a fine esercizio, consistente nella revisione delle ragioni del loro mantenimento in tutto od in parte e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 58 di data 27.04.2023 con la quale sono stati approvati lo schema di rendiconto per l'esercizio 2022 con i relativi allegati e la relazione sulla gestione della Giunta comunale.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 5 del 24.02.2020, con la quale si è stabilito di esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.

Visti a tal proposito l'art. 232, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011”, e il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021 con il relativo allegato A ad oggetto “Modalità semplificate di redazione della Situazione patrimoniale da allegare al rendiconto degli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che, ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL non tengono la contabilità economico-patrimoniale”.*

Atteso che il rendiconto della gestione 2022 comprende unicamente il Conto del bilancio, tenuto conto delle disposizioni sancite dall'articolo 2, comma 3, del D.P.G.R. 28.12.1999, n. 10/L e dall'art. 20, comma 1, della L.P. 10.02.2005 n. 1, e che lo stesso si chiude con le seguenti risultanze finali:

Fondo di cassa al 31.12.2022	€ 1.422.728,12.=
Avanzo di amministrazione al 31.12.2022	€ 2.172.214,12.=

Ritenuto pertanto doveroso approvare il rendiconto per l'esercizio finanziario 2022.

Verificato che lo schema del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità vigente, con deposito avvenuto in data 18.05.2023, prot n. c_m365-18/05/2023-002957/P.

Vista la relazione dell'organo di revisione, resa ai sensi dell'art. 43, comma 1 lettera d) del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e ai sensi dell'art 239, comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa e contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018.

Dato atto che la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale.

Ravvisata l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di rendere disponibile l'avanzo di amministrazione.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per le disposizioni rimaste in vigore.

Vista la L.R. 16 febbraio 2015 n. 1, "Istituzione del nuovo Comune di Pieve di Bono-Prezzo mediante la fusione dei Comuni di Pieve di Bono e Prezzo".

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Con voti favorevoli n. 13 (tredici), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), espressi per alzata di mano da parte di tutti i componenti presenti e votanti ed accertati dal Sindaco con l'ausilio degli scrutatori previamente designati,

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 composto dal Conto del Bilancio redatto secondo i modelli previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e dai relativi allegati, tra i quali risultano presenti la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo e la relazione dell'organo di revisione dei conti, documenti che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e al quale sono allegati.
2. Di accertare che il Conto del bilancio si concretizza nelle seguenti risultanze:

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2022			1.227.774,69
RISCOSSIONI	1.298.662,04	3.428.290,84	4.726.952,88
PAGAMENTI	638.715,60	3.893.283,85	4.531.999,45
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022			1.422.728,12
RESIDUI ATTIVI	1.227.520,18	1.576.054,57	2.803.574,75
RESIDUI PASSIVI	280.463,79	1.408.145,32	1.688.609,11
FPV di parte corrente spesa			63.825,08
FPV di parte capitale spesa			301.654,56
AVANZO AL 31 DICEMBRE 2022 (A)			2.172.214,12

e di accertare che il risultato di amministrazione al 31.12.2022 è così composto:

Parte accantonata:	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2022	86.139,80
Fondo TFR dipendenti	95.575,40

Parte accantonata:	
Totale parte accantonata (B)	181.715,20
Parte vincolata:	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	36.866,54
Vincoli derivanti da trasferimenti	8.486,83
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	32.726,18
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	78.079,55
Parte destinata agli investimenti:	50.799,51
Totale parte destinata agli investimenti (D)	50.799,51
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.861.619,86

3. Di dare atto che la parte vincolata dell'avanzo con vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili è costituita per Euro 28.985,79.= da contributi di concessione accertati nel 2021 e nel 2022 e non utilizzati nel corso degli stessi esercizi, destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a quanto previsto dall'art. 1 c. 460 della L. 232/2016, per Euro 7.670,71.= da entrate per condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive accertati nel 2021 e nel 2022 e non utilizzati nel corso degli stessi esercizi, con destinazione analoga ai contributi di concessione, e per Euro 210,04.= dal ristoro delle minori entrate COSAP di cui all'art. 181 del D.L. n. 34/2020 non utilizzato, per un totale di Euro 36.866,54.=.
4. Di dare atto che la parte vincolata con vincoli da trasferimenti è costituita per Euro 1.405,60.= dal trasferimento di cui all'art. 39 del D.L. 73/2022 per i centri estivi non utilizzato, per Euro 856,55.= dai contributi finalizzati ad operazioni di pulizia e disinfezione dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie non utilizzati, per Euro 6.092,13.= dalle risorse assegnate all'Ente a valere sul Fondo per la concessione di riduzioni TARI alle categorie economiche interessate da chiusure o restrizioni a causa dell'emergenza COVID-19, di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 non liquidati e per Euro per Euro 132,55.= dai contributi finalizzati a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei comuni di cui all'art. 114 del D.L. n. 18/2020 non utilizzati, per un totale di Euro 8.486,83.=.
5. Di dare atto che la parte vincolata con vincoli formalmente attribuiti dall'ente è costituita per Euro 32.726,18.= dall'assegnazione di risorse da parte della Provincia Autonoma di Trento, a valere sul fondo perequativo di cui all'art. 6 della L.P. 36/1993 e ss.mm., per il rinnovo contrattuale del CCPL 2019-2021 e per la vacanza contrattuale 2022-2024, concessa nel 2022 da utilizzare per l'erogazione ai dipendenti aventi diritto degli arretrati contrattuali spettanti in base all'"*Accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2019-2021 del personale del comparto autonomie locali - area non dirigenziale. Corresponsione degli arretrati per gli anni 2020 e 2021 e procedure di progressione orizzontale*" sottoscritto in data 13.02.2023.
6. Di dare atto che al 31 dicembre dell'esercizio non esistono debiti fuori bilancio non riconoscibili come risulta dalle attestazioni dei responsabili dei servizi.
7. Di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi dell'art. 228, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero dell'Interno 28 dicembre 2018, risulta non deficitario.
8. Di dare atto che risulta rispettato il vincolo di finanza pubblica per l'anno 2022, in quanto a norma dell'art. 1 c. 821 della L. n. 145/2018, gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo

precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

9. Di dare atto che questo ente ha si è avvalso della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., come espressamente indicato nella deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 18.03.2019, nonché della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi del 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., come espressamente indicato nella deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 24.02.2020; ai sensi del medesimo art. 232, si allega al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2022 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011, e con le modalità semplificate previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2021.
10. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla giunta comunale ex art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni.

Tutto ciò permesso e deliberato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare immediata esecuzione al presente provvedimento al fine di rendere disponibile l'avanzo di amministrazione.

Con voti favorevoli n. 13 (tredici), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), su n. 13 (tredici) Consiglieri assegnati, espressi per alzata di mano ed accertati dal Sindaco con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Il Sindaco
Attilio Maestri
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Segretario comunale
Dott.ssa Elsa Masè
FIRMATO DIGITALMENTE

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell'articolo 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.;
- certificazione di pubblicazione.